



COMUNE DI POCAPAGLIA

PROVINCIA DI CUNEO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 9

Adunanza ordinaria di prima convocazione - Seduta aperta al pubblico

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE IMU

L'anno **duemilatredici**, addì **ventinove**, del mese di **aprile**, alle ore **21.00** nella sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Carica	Presente	Assente
DACOMO Giuseppe	Sindaco	X	
TARABLE Franco	Vice Sindaco	X	
RIORDA Antonio Luigi	Consigliere	X	
CAPRIOLO Giovanni Battista	Consigliere	X	
MESSA Battista Giovanni	Consigliere	X	
DALLORTO Giustino	Consigliere	X	
FRANCO Claudia	Consigliere		X
TIBALDI Livio	Consigliere	X	
CHIAPASCO Aldo	Consigliere	X	
MAUNERO Lorenzo	Consigliere	X	
BATTAGLINO Walter	Consigliere	X	
MOLLO Giuseppe	Consigliere	X	
DALLORTO Giovanni	Consigliere		X
		Totale Presenti:	11
		Totale Assenti:	2

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **D'AGOSTINO dott. Francesco** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **DACOMO Giuseppe** nella sua qualità di **PRESIDENTE**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto si esprimono i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18.8.2000 n. 267.

*Il Responsabile dell'Ufficio Tributi
(Giuseppe Dallorto)*

*Il Responsabile del Servizio Finanziario
(TIBALDI Maria Maddalena)*

Il Sindaco riferisce:

L'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201 istituisce l'imposta municipale propria, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e stabilisce che la stessa sia applicata da tutti i comuni del territorio nazionale fino al 2014 in base alle disposizioni contenute nello stesso ed a quelle di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23, in quanto compatibili.

L'imposta municipale propria ha il medesimo presupposto dell'imposta comunale sugli immobili, di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504, nel quale viene nuovamente ricompresa l'abitazione principale e le sue pertinenze. Anche i soggetti passivi sono sostanzialmente i medesimi dell'ICI.

Continuano ad essere esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali e ad applicarsi le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h), ed i) del D.Lgs. n.504/1992.

Viene definita quale abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente e contestualmente anche le relative pertinenze.

La base imponibile dell'imposta municipale propria viene determinata ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (ICI) e dei commi 4 e 5 dell'art.13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n.201.

La norma prevede inoltre che per i fabbricati iscritti in catasto vengano applicati dei nuovi moltiplicatori, rivalutati anche del 60% come nel caso dei fabbricati classificati nel gruppo catastale A (abitazioni).

Sono anche previsti nuovi moltiplicatori per i terreni agricoli, mentre non viene invece riproposta la gradualità di applicazione dell'imposta per i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli.

L'aliquota di base dell'imposta e' pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali.

L'aliquota e' ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali.

L'aliquota e' ridotta allo 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n.557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133. I comuni possono ridurre la suddetta aliquota fino allo 0,1 per cento.

I comuni possono ridurre l'aliquota di base fino allo 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati.

L'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, è ridotta dalla "detrazione per abitazione principale", fino a concorrenza del suo ammontare, da rapportare al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare e' adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. I comuni possono stabilire che l'importo possa essere elevato, fino a

concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione. La suddetta detrazione si applica alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 (ICI). L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n.662.

E' riservata allo Stato per l'anno 2013 la quota d'imposta relativa ai fabbricati di categoria D applicando l'aliquota standard dello 0,76; i comuni possono aumentare fino allo 0,3% l'aliquota, riservandosene il gettito.

Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni, gli interessi ed il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di imposta municipale propria e le attività di accertamento e riscossione dell'imposta erariale sono svolte dal comune al quale spettano tutte le maggiori somme.

Il versamento dell'imposta, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, può essere effettuato con modello F24 oppure con bollettino postale alle scadenze del 16 giugno per l'acconto ovvero per il versamento in unica soluzione e del 16 dicembre per il saldo.

Viste le aliquote e le detrazioni applicate nell'anno 2012, come così di seguito riportato:

- aliquota di base aumentata di 0,04 punti percentuali;
 - aliquota per abitazione principale aumentata di 0,05 punti percentuale;
 - aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale nella misura stabilita dalla norma (0,2);
- la detrazione per abitazione principale è proposta nella misura di base stabilita dalla norma;
 - di limitare le pertinenze dell'abitazione principale a quelle classificate nella categoria catastale C6,C2,C7, così come previsto dalla norma;
 - di continuare a considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udito il relatore e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto.

Ad unanimità di voti

DELIBERA

- di confermare anche per l'anno 2013 le aliquote IMU e la detrazione per abitazione principale applicate nell'anno 2012 come di seguito riportato:
 - a) l'aliquota di base è aumentata di 0,04 punti percentuali;
 - b) l'aliquota per abitazione principale è aumentata di 0,05 punti percentuali;
 - c) l'aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale, è confermata nella misura 0,2;
 - d) la detrazione per abitazione principale, nella misura base stabilita dalla norma;
 - e) di considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: DACOMO Giuseppe

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'AGOSTINO dott. Francesco

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi con decorrenza dal **06-mag-2013** al **21-mag-2013** come prescritto dall'art.124, 1° comma, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e dall'art.32 della legge n.69/2009 e ss.mm.ii..

Pocapaglia, li 06-mag-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: D'AGOSTINO dott. Francesco

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

- ❑ Si certifica che la suesesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 D.Lgs 18.8.00 n° 267.

- ❑ È stata dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134 c. 4 T.U.F.L. 267/2000 e s.m.i.)

Pocapaglia, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AGOSTINO dott. Francesco

E' copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Pocapaglia, li 06-mag-2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
D'AGOSTINO dott. Francesco